

Reintegra quote abbandonate o affittate – alienazioni nel periodo del divieto - legittimazione

-

Qualora si debba provvedere alla reintegra di quote abbandonate o presunte tali, contro abusivi possessori, il giudizio deve essere integrato con l'intervento degli originari assegnatari o dei loro eredi, avendo essi interesse di contrastare la decadenza per non perdere i diritti derivanti dalla quotizzazione.

Deve ritenersi illegittimamente alienata nel periodo del divieto la quota che fu concessa in locazione nel corso di molti anni, sinché, cessato il periodo del divieto ed essendo già avviato il procedimento di verifica, furono stipulati tra gli eredi degli assegnatari originari e l'apparente affittuario formali atti di alienazione.

La legittimazione delle occupazioni presuppone necessariamente l'attualità del possesso in chi la richiede.

La locazione di quote abbandonate, consentita dal Comune con le forme stabilite per la gestione dei beni patrimoniali, senza autorizzazione ed approvazione delle autorità demaniali, non può ritardare la restituzione delle quote stesse alla loro destinazione.

E se tali quote sono in possesso del Comune, devono essere previamente reintegrate al demanio anche in confronto di chi le possiede non quale occupatore, nel proprio ed esclusivo interesse e con l'intento di conservare stabilmente per sé il possesso delle terre, me per semplice titolo precario in nome del Comune, che le ha concesse abusivamente in locazione. – Commiss. usi civici Napoli, 11 giugno 1928, Com. Foglianise, in rep. Fo. It., 1928, n. 176-180 e pubbl. in Riv. demani, ecc., 1928, 390